

**DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI AI SENSI
DELL' ART. 19 COMMA 6 DEL D.LGS 165/2001**

Articolo 1 Ambito d'applicazione

1. Il presente atto disciplina il conferimento, ai sensi dell' articolo 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, di incarichi di funzioni dirigenziali presso gli uffici della Giunta regionale.
2. Le presenti disposizioni non si applicano agli incarichi dirigenziali di cui agli articoli 7, comma 4 e 37, comma 4 del regolamento n. 12 del 2011 "*Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania*".

Articolo 2 Modalità di conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi di cui all'articolo 1 sono conferiti, entro il limite dell'8% della dotazione organica della qualifica dirigenziale, dal Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto, con durata non superiore a tre anni per i Direttori generali e a cinque anni per gli altri incarichi dirigenziali, con le modalità di cui agli articoli 8 comma 1 e 40 comma 2 del regolamento n. 12 del 2011.

Articolo 3 Requisiti professionali richiesti

1. Gli incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibili nei ruoli della Giunta regionale, ovvero a dipendenti di ruolo della Giunta Regionale appartenenti alla categoria D, in possesso di diploma di laurea, vecchio ordinamento, (DL) laurea specialistica (L+S) o laurea magistrale (LM), la cui particolare competenza, capacità e qualificazione professionale, in relazione alle caratteristiche proprie dell'incarico da conferire, dovrà essere comprovata dal curriculum, debitamente sottoscritto ai fini della responsabilità penale ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 e con il consenso al trattamento dei dati personali di cui alla L. 196/2003, dal quale dovrà evincersi:

a) lo svolgimento, per almeno cinque anni, di funzioni dirigenziali o equivalenti in organismi ed enti pubblici o privati, ovvero in aziende pubbliche o private;

b) in alternativa, il conseguimento di una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso altre amministrazioni pubbliche, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza;

c) in alternativa, la provenienza dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

2. Ai dipendenti di ruolo della Giunta regionale appartenenti alla categoria D non possono essere affidati incarichi di funzioni dirigenziali quando:

a) abbia avuto una valutazione negativa nel precedente biennio sempreché non dovuta a cause giustificate dal CCDI vigente;

b) sia stato sottoposto a procedimento disciplinare che abbia dato luogo all'irrogazione di una sanzione, negli ultimi due anni, superiore al rimprovero scritto;

c) abbia avuto la revoca dell'incarico di responsabile di Posizione organizzativa o Alta Professionalità.

3. Ai fini dell'accertamento della inesistenza nell'ambito del ruolo della Giunta Regionale delle professionalità richieste, sarà pubblicato a cura della Direzione Generale delle Risorse Umane, apposito avviso sul sito della Regione Campania, nel quale dovranno essere indicati, la tipologia dell'incarico, la specifica professionalità ed i requisiti necessari. Le istanze di disponibilità a ricoprire l'incarico dovranno essere inviate alla medesima Direzione Generale che avrà cura di inoltrarle al Presidente della Giunta Regionale per la valutazione della professionalità richiesta, previa verifica dei requisiti di legge. Fino all'entrata in vigore del regolamento n. 12 del 2011

“*Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania*, gli adempimenti di cui al presente comma saranno curati dall’A.G.C. AA.GG.Gestione e Formazione del Personale- Organizzazione e Metodo.

Articolo 4 Verifica dei requisiti

1 L’Amministrazione regionale, attraverso la Direzione Generale delle Risorse Umane effettuerà le verifiche dei titoli e delle dichiarazioni contenute nei curricula dei soggetti interessati prima di procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato.

2. Fino all’entrata in vigore del regolamento n. 12 del 2011 “*Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania*, alle verifiche di cui al comma 1 provvede l’A.G.C. AA.GG.Gestione e Formazione del Personale- Organizzazione e Metodo

Articolo 5 Regolazione del rapporto di lavoro

1. Al provvedimento di conferimento segue un contratto individuale di lavoro nel quale sono definiti oltre all’oggetto, gli obiettivi e la durata dell’incarico, il corrispondente trattamento economico.

2. Il Dirigente incaricato a tempo determinato acquisisce, per la durata del contratto, i diritti inerenti alla qualifica assegnata e non può essere rimosso dall’incarico se non nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento o dal proprio contratto individuale di lavoro. Egli è tenuto ai medesimi doveri, obblighi e divieti previsti dal contratto nazionale di lavoro dell’Area della Dirigenza.

3. Ai dirigenti assunti ai sensi dell’art. 19 comma 6 del decreto legislativo 165 del 2001 si estende l’applicazione dei limiti di età per il trattenimento in servizio di cui al decreto legge 6 dicembre 2011 n.201 convertito con modifiche nella legge 22 dicembre 2011 n. 214.

4. In nessun caso il rapporto di lavoro instaurato per effetto del conferimento degli incarichi di cui al presente disciplinare, può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Articolo 6 Trattamento economico

1. La determinazione del trattamento economico, avente carattere onnicomprensivo, tiene conto, quale parametro di riferimento, del contratto collettivo nazionale di lavoro per la dirigenza del comparto Regioni, Autonomie Locali.

2. Il trattamento economico complessivo può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali, con esclusione degli incarichi conferiti ai soggetti di cui al comma 3. In nessun caso il predetto trattamento economico, comprensivo dell’eventuale indennità, può superare il trattamento economico corrisposto al personale interno all’amministrazione regionale con qualifica dirigenziale e con identico incarico di direzione, in misura superiore al 10%.

3. L’affidamento di un incarico dirigenziale a tempo determinato a personale dipendente dell’Amministrazione regionale comporta il collocamento in aspettativa senza assegni dello stesso, per tutta la durata dell’incarico ed allo scadere del rapporto di natura dirigenziale il dipendente rientra automaticamente in servizio ed è assegnato alla qualifica ed alla posizione posseduta al momento del collocamento in aspettativa.

Articolo 7 Norme finali e transitorie

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente provvedimento, si rinvia a quanto previsto dal d.lgs 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal CCNL dell’area dirigenziale del comparto Regioni ed Autonomie locali.

2. Fermo restando il disposto di cui all’art. 1, comma 2, le presenti disposizioni si applicano, in quanto compatibili, ai contratti in corso stipulati ai sensi dell’art. 19 comma 6 del decreto legislativo 165 del 2001.

